



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Maria Luisa Pugliese ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 17/2016 promossa da:

SLC CGIL (C.F. 91175700375), con il patrocinio dell'avv. GAVAUDAN ANTONELLA e dell'avv. MANGIONE STEFANIA (MNGSFN75R60G888X) VIA SAN FELICE 6 BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE, 6 BOLOGNA presso il difensore avv. GAVAUDAN ANTONELLA

RICORRENTE

contro

UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA S.p.A. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in [redacted] presso il difensore avv. [redacted]

RESISTENTE

In punto a: opposizione ex art. 28 s.d.L.



FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 5.1.2016, la SLC CIGL, nella persona della Segretaria Generale pro tempore, ha proposto opposizione al decreto n. 10153/2015 emesso nel procedimento n. 1195/15 ex art. 28 l. 300/70.

L'opponente ha censurato il decreto opposto sostenendo come avesse ignorato alcune circostanze fondamentali ed, in particolare, che personale in possesso di qualifica superiore ed anche lavoratori e collaboratori non presenti stabilmente nell'organico dell'associazione fossero stati impiegati in sostituzione dei lavoratori in sciopero il 28,29,30 marzo e 22 aprile.

Nella rituale memoria di costituzione il [redacted] ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma del decreto opposto.

Il [redacted] ha riconosciuto di avere assegnato, nelle suddette giornate di sciopero, alcuni suoi dipendenti in possesso di qualifica superiore, collaboratori o con contratto a chiamata e occasionale giustificando tali sostituzioni con la necessità garantire la manutenzione degli impianti, l'utilizzo delle sale didattiche fruite dagli studenti di varie facoltà e degli impianti sportivi.

Ciò premesso si osserva quanto segue.

La sostituzione di lavoratori in sciopero non presenta profili di illegittimità, purché non comporti l'adibizione degli stessi a mansioni inferiori rispetto a quelle loro normalmente assegnate, a meno che lo svolgimento di queste ultime rappresenti un marginale e necessario completamento delle mansioni principali, che devono essere prevalenti ed assorbenti. Diversamente, si incorrerebbe nella violazione dell'art. 2103 c.c., in base al quale «il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte...». L'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito (nella specie, del diritto di sciopero) non può valere, infatti, a



giustificare la violazione di disposizioni di legge o di norme
collettive (cfr. Cass. N. 14157/2012).

Nel caso in esame è stato, in particolare, ammesso (e confermato in sede di istruttoria testimoniale nella fase sommaria) che il giorno 30/3/2015 e [redacted] e [redacted] entrambi inquadrati come quadri di primo livello, con mansioni di responsabilità di un settore, hanno sostituito per l'intera giornata le addette alla reception.

È emerso che tali sostituzioni non presentano i contenuti di marginalità e complementarietà che le renderebbero legittime: [redacted] hanno svolto il giorno dello sciopero l'attività di fornire informazioni telefoniche e all'utenza che si recava presso la sede dell'associazione in sostituzione di [redacted] e di [redacted] entrambe addette alla reception: ciò è avvenuto il 30/3/2015 e verosimilmente anche il 28/3 e 23/3 (cfr. teste Roberta Nava) È stato quindi provato che tali sostituzioni sono state poste in violazione dell'art. 2103 c.c.

La convenuta, nelle giornate di sciopero, ha utilizzato lavoratori a chiamata, voucher e partita I.V.A. per sostituire lavoratori assenti per sciopero. Il fatto non è nella sostanza contestato ed è stato confermato dal tenore delle testimonianze.

La lavoratrice a chiamata [redacted] assunta con contratto a chiamata per sostituire [redacted] in malattia, e la voucher [redacted], chiamata a coprire le ferie degli assistenti bagnanti, hanno sostituito in piscina gli assistenti bagnanti che non si sono presentati nelle giornate di sciopero, come è emerso dal tenore delle testimonianze di [redacted] e [redacted] partita I.V.A., ha sostituito [redacted] e [redacted] per sciopero il 28/3/2015, come ha direttamente constatato lo stesso [redacted] recatosi presso l'impianto il giorno dello sciopero (cfr. testimonianza [redacted]).

Il fatto che siano state effettuate sostituzioni di lavoratori assenti per sciopero con soggetti estranei all'organigramma aziendale dalla convenuta costituisce comportamento antisindacale in quanto ha



di fatto neutralizzato gli effetti dello sciopero consentendo l'apertura delle strutture e degli impianti gestiti dalla convenuta. Non è pertanto condivisibile la motivazione del primo giudice nella parte in cui afferma che tali sostituzioni sembrano rientrare nella libera iniziativa economica. Se è vero infatti che il datore di lavoro può utilizzare ogni mezzo legale che contenga gli effetti negativi dello sciopero, non rientra in tale ipotesi la fattispecie in esame ove per contenere gli effetti dello sciopero sono stati utilizzati lavoratori non presenti nell'organico dell'associazione e lavoratori dipendenti dell'associazione adibiti a mansioni inferiori. Dal complessivo quadro probatorio, emerge il comportamento antisindacale della convenuta che riveste i caratteri dell'attualità, essendo suscettibile di reiterazione con le stesse modalità poste in essere nel caso esaminato. Le spese del processo, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- in accoglimento dell'opposizione ex art. 28 l. 300/70, revoca il decreto emesso in data 21.12.2015 nel procedimento n. 1195/2015;
- dichiara il comportamento antisindacale di [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, consistente nell'aver sostituito, nel corso degli scioperi tenutisi nelle giornate del 28,29,30 marzo e 22 aprile 2015, i lavoratori che avevano aderito allo sciopero con lavoratori assunti con contratto intermittente utilizzati con lavoro accessorio, lavoratori con contratto di collaborazione e con personale interno adibito a mansioni inferiori;
- condanna la resistente alla rifusione delle spese del processo che liquida in € 2.500,000 per compensi oltre spese forfetarie, IVA e CPA da distrarsi;



Sentenza n. 719/2016 pubbl. il 10/11/2016
RG n. 17/2016

- ordina la pubblicazione del presente dispositivo sui quotidiani
la Repubblica e Il Manifesto;
- ordina l'affissione del presente dispositivo nella bacheca
dell'associazione resistente.

Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione
della sentenza.

Bologna, 27.10.2016

Il Giudice

dott. Maria Luisa Pugliese

